



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
- SEZIONE SECONDA -

Sent. N. 187/07

R.G. N. 1686/03

Cron. N. 187/07

Rep. N. 102/07

nella persona del Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1686/2003 R.G.
promossa da:

██████████ e ██████████ entrambi
elettivamente domiciliati in Via Roma 19 - Mantova, presso e
nello studio dell'avv. Lasagna Luca che li rappresenta e difende
unitamente all'avv. Antonio Tanza del Foro di Lecce per mandato
a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

contro

BIPOP CARIRE S.P.A. in persona del legale rappresentante
elettivamente domiciliata in Via Principe Amedeo 33 - Mantova,
presso e nello studio dell'avv. Frignani Maria Claudia che la
rappresenta e difende unitamente al prof. avv. Umberto Morera
del Foro di Roma per mandato in calce alla copia notificata della
citazione;

CONVENUTA

In punto: "Contratti di borsa".



CONCLUSIONI

Il procuratore degli attori chiede e conclude:

“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei sopra esposti motivi,

1. Accertare e dichiarare la violazione, da parte di BIPOP CARIRE, società per azioni (già Bipop-Carine S.p.a.), nei confronti dei Sig.ri [REDACTED], dell'art. 21¹, lett. a), b), c), T.U.I.F.; dell'art. 92 T.U.I.F.; dell'art. 21¹, lett. e) T.U.I.F.; dell'art. 26¹, lett. c), f), del Regolamento CONSOB n. 11522/1998, nonché del principio di sana e prudente gestione di cui all'art. 70 T.U.B., degli obblighi derivanti dall'esercizio del mandato in genere e di quelli derivanti dallo svolgimento di attività professionale (art. 1176² c.c.), per i motivi esposti nella premessa narrativa;
2. Condannare di conseguenza BIPOP CARIRE, società per azioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale patito, per le causali di cui alla premessa narrativa e nella indicata misura, salvo quella differente, maggiore o minore, che emergerà nel corso dell'istruttoria e che l'On.le Tribunale vorrà riconoscere, in via subordinata, anche secondo Giustizia o Equità;
3. Condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; BIPOP CARIRE, società per azioni al risarcimento del danno esistenziale patito dagli odierni attori, per le causali e la misura di cui alla premessa narrativa e, in via subordinata, secondo criteri di Giustizia ed



Equità;

4. Condannare la convenuta alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

“Voglia l’ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, respingere integralmente tutte le domande proposte dagli attori; dichiarare inammissibili e/o irrilevanti tutte le domande e istanze istruttorie proposte dagli attori; condannare gli attori al pagamento integrale di spese, diritti ed onorari di causa”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 11-4-2003 gli attori assumevano a) di avere stipulato in data 13-3-2000 con la banca Bipop-Carire s.p.a. un contratto di gestione di portafogli d’investimento in fondi comuni (GPF) n. 193495 per l’importo iniziale di € 36.151,98 impiegati nell’acquisto di quote del fondo denominato “Obiettivo Reddito” e di € 15.493,71 per l’acquisto di quote del fondo “Obiettivo Crescita”, cui faceva seguito un ulteriore conferimento pari ad € 12.370,27 su quest’ultimo fondo; b) che alla data del 16-1-2002 il patrimonio conferito evidenziava perdite rispettivamente pari sul fondo Obiettivo Reddito ad € 4.483,21 e, sull’altro, ad € 12.750,69; c) che alla data del 24-3-2003 gli istanti provvedevano alla liquidazione di entrambe le



posizioni e riscontravano sul fondo Obiettivo Reddito una perdita pari ad € 4.557,82 e, sull'altro, pari ad € 18.146,83; d) che gli organi amministrativi e di controllo della banca, nel corso del 2001, avevano evidenziato l'esistenza di contratti di gestione patrimoniale stipulati, con il contestuale rilascio di garanzie di restituzione del capitale e di rendimento certo, solo con alcuni clienti; e) che nell'ottobre 2001 il c.d.a. della banca aveva deliberato di riservare accantonamenti aggiuntivi per € 125.000.000,00 a copertura sia di sofferenze per crediti erogati e garanzie concesse a clientela privilegiata dell'asset management (anche per la sottoscrizione di azioni ordinarie Bipop Carire e di GPF) sia per fare fronte ad eventuali oneri derivanti dalla illegittima concessione di garanzie ad alcuni clienti primari nell'ambito delle GPF; f) che dopo il crollo dei mercati borsistici per i fatti dell'11 settembre 2001 i titolari di GPF garantite avevano escusso le garanzie provocando una tensione di eccezionale gravità sulla tesoreria della banca a fronte del già disposto accantonamento straordinario; g) che la società di revisione aveva constatato irregolarità nella redazione della relazione semestrale prevista dalla disciplina Consob; h) che i titoli Bipop erano stati mantenuti nella composizione dei fondi comuni che costituiscono le GPF in violazione del dovere di trasparenza nonostante la potenziale dannosità degli accantonamenti effettuati e così provocando un appesantimento del livello di rischio nelle gestioni, accentuate dalla tipologia c.d.



monomarca; i) che le gravi irregolarità gestionali avevano determinato un crollo del titolo Bipop Carire e rilevanti performances negative per i fondi d'investimento di tipo azionario gestiti da Cisalpina Gestioni SGR s.p.a. (società di gestione controllata dalla Bipop-Carire) sistematicamente inseriti nelle gestioni patrimoniali in fondi; g) che vari e qualificati studi attesterebbero che la diversificazione ottenibile dalle gestioni patrimoniali in fondi multimarca (quelle cioè in cui il gestore utilizza tutti i fondi presenti sul mercato) assicurerebbe al sottoscrittore un rendimento del 10% superiore rispetto a quello generato dalla GPF monomarca (cioè quella che investe esclusivamente in quote di fondi promossi o gestiti dalla stessa società o gruppo che offre il servizio di gestione patrimoniale).

Alla luce dei fatti come sopra narrati gli istanti assumevano che la banca aveva violato molteplici norme e, in particolare, 1) il disposto di cui all'art. 21 d. lgs. 58/98 (e delle norme regolamentari applicative) in tutti i suoi precetti oltreché dell'art. 1176 c.c. in particolare avendo omesso sia di informare gli investitori della possibilità di aderire alle c.d. gestioni privilegiate in dispregio delle regole di diligenza, correttezza trasparenza ed equo trattamento provocando inoltre il tracollo della banca con danno per gli altri investitori sia del minor rendimento insito in una GPF monomarca; 2) quello di cui all'art. 27 reg. Consob per avere immesso titoli Bipop nei fondi oggetto della gestione patrimoniale; 3) quello di cui agli artt. 92 e 114 t.u.i.f.; 4) quello



di cui all'art. 70 d. lgs. 385/93 che impone agli istituti di credito di informarsi al principio di sana e prudente gestione.

A conclusione della propria esposizione gli attori chiedevano di essere risarciti del danno emergente costituito dalla differenza fra il capitale investito e quello residuo prima della liquidazione, del lucro cessante determinato con riferimento alla percentuale minima garantita alle GPF privilegiate (pari al 3%) peraltro equivalente al rendimento annuo ottenuto ove gli istanti avessero investito in titoli di stato, dell'ulteriore danno costituito dal minor rendimento annuo offerto dalla GPF monomarca ed infine del danno esistenziale.

La banca si costituiva chiedendo il rigetto della domanda affermando 1) che appena venuta a conoscenza delle irregolarità concernenti la stipula (avvenuta all'oscuro della banca) di contratti GPF assistiti da garanzie anomale aveva adottato tutti i provvedimenti necessari anche nei confronti dei clienti destinatari delle dichiarazioni aggiuntive; 2) che i contratti di GPF assistiti dalle dichiarazioni aggiuntive erano 247 su oltre 250.000 rapporti di GPF in essere; 3) che il fatto era venuto alla luce nell'ottobre del 2001 e, pertanto, non poteva avere influenzato l'andamento del titolo Bipop o le performances delle GPF; 4) che non era mai esistito un rischio di grave illiquidità attese le dimensioni del patrimonio netto della banca; 4) che, quanto ai finanziamenti evidenziati come anomali dalla controparte, l'art. 47 del regolamento Consob consentiva siffatto



tipo di operazioni; 5) che parimenti l'immissione di azioni proprie nei patrimoni gestiti oggetto dei rapporti di GPF era consentita dall'art. 45 reg. Consob; 6) che la banca, stante la natura del contratto (personalizzato e non invece standardizzato) era tenuta a dare ogni possibile informazione in relazione alle specifiche esigenze di investimento degli attori ma non certo ad illustrare tutte le possibili modalità di svolgimento dei rapporti contrattuali tenuti con gli altri clienti e che, d'altro canto, la normativa sulla trasparenza imponeva di pubblicizzare le condizioni peggiori e non quelle migliori; 7) che contraddittoriamente gli istanti da un lato lamentavano di non avere potuto usufruire delle dichiarazioni aggiuntive e dall'altro ne denunciavano l'illiceità; 8) che comunque risultava indimostrata la sussistenza del nesso di causalità fra le ipotetiche violazioni contestate ed il deprezzamento del titolo Bipop; 9) che i lamentati danni patrimoniali sotto tutti i denunciati profili erano insussistenti derivando il deprezzamento dei valori mobiliari da circostanze attinenti alle fisiologiche fluttuazioni dei mercati rilevando quanto al minor rendimento derivante dall'adozione di una GPF monomarca che non poteva addossarsi ex post il risultato negativo a carico della banca a seguito di una scelta compiuta in autonomia con espressa accettazione dei rischi ad essa inerenti; 10) che parimenti infondata e non provata era la richiesta di risarcimento del danno esistenziale.

Con memoria depositata ex art. 170 c.p.c. la difesa attorea



deduceva ulteriormente che la banca non avrebbe fornito ai clienti adeguate informazioni circa la tipologia del prodotto finanziario in questione.

Disposta ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione di alcuni documenti ed esperita consulenza tecnica, affidata al dr. Franco Chizzoni, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda non è fondata e deve essere rigettata.

In primo luogo non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni collegata alla scelta da parte della banca di collocare una GPF monomarca atteso che, se pure autorevoli studi anche condotti dalla Consob (v. doc. 12 att.) hanno sostenuto la maggiore redditività dei prodotti multimarca, ciò attiene al merito della politica di investimento e di costruzione del portafoglio da proporre al cliente seguita dall'intermediario (peraltro nota all'investitore sin dal momento della stipula del contratto) in ordine alla quale, peraltro di per sé non manifestamente irrazionale, non è possibile individuare profili di inadempimento contrattuale con tutte le relative conseguenze bensì svolgere considerazioni attinenti unicamente all'efficienza del gestore che, come tali, rimangono però confinate nell'ambito, non sindacabile, dei comportamenti negoziali delle parti e, comunque, delle valutazioni del mercato: non va dimenticato infatti che la banca non garantiva il raggiungimento di un



determinato risultato in favore del cliente.

Privo di pregio è inoltre l'assunto circa l'asserita violazione, da parte della convenuta, del dovere di assicurare ai clienti adeguate informazioni sullo strumento proposto, atteso che per effetto della consegna del documento generale sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari e dell'allegato relativo alle linee di gestione del portafoglio nonché del contenuto delle clausole del contratto di gestione patrimoniale, deve ritenersi che l'obbligo in questione sia stato assolto.

Quanto al dedotto conflitto di interessi occorre osservare che, ai sensi dell'art. 45 reg. Consob cit., nel servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi non occorre che il cliente sia informato della situazione di conflitto di interessi in occasione di ogni singola operazione posta in essere dal gestore, richiedendosi che tale eventualità venga rappresentata nel contratto e approvata dall'investitore il che è avvenuto come si desume dalla specifica clausola contenuta a pagina 3 del documento negoziale.

Occorre ora valutare se la performance negativa della gestione patrimoniale possa ricondursi alle violazioni commesse dagli organi della banca (ed alle misure adottate al fine di porvi rimedio) dovendosi ritenere ormai assodato, salva ogni valutazione delle singole responsabilità personali, la loro sussistenza in relazione ad una nutrita serie di operazioni attinenti in particolare alla vicenda delle c.d. gestioni privilegiate ed alla

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops, is located in the lower right quadrant of the page.



concessione di prestiti non adeguatamente garantiti (come risulta dalle indagini svolte dalla Consob, dalla Banca d'Italia e dalla Guardia di Finanza).

In primo luogo non è condivisibile la tesi attorea che ricollega la pretesa risarcitoria alla circostanza che la banca avrebbe omesso di informare i clienti della possibilità di aderire alle c.d. gestioni privilegiate (che cioè consentivano ad un ristretto numero di risparmiatori di ottenere dalle GPF un rendimento minimo garantito) atteso che tali comportamenti integravano, come peraltro ben evidenziato dalla difesa degli stessi istanti, gravi irregolarità gestionali sotto molteplici aspetti e non potendo certo gli illeciti commessi costituire il presupposto per riconoscere vantaggi a chi ad essi era rimasto estraneo.

Inoltre occorre aggiungere che, pur ravvisandosi in relazione alla vicenda delle c.d. gestioni privilegiate, una violazione da parte dell'istituto di credito del principio di equo trattamento sancito dall'art. 21 del d. lgs. 58/98, deve nondimeno escludersi che ciò abbia cagionato un danno ai risparmiatori atteso che il vantaggio assicurato ad una ristretta cerchia di clienti è stato realizzato non già tramite atti che abbiano fatto perdere possibilità di guadagno o comportato maggiori costi agli altri "normali" sottoscrittori delle GPF bensì per effetto di clausole negoziali che avevano addossato alla banca particolari garanzie di regola estranee (ovvero oggetto di specifica disciplina il che però, nel caso di specie, non era avvenuto) alla tipologia delle operazioni in esame



posto che il rischio di mercato rimane a carico degli investitori. Non va poi sottaciuto che il servizio di gestione su base individuale del portafoglio di investimento costituisce un rapporto personalizzato sulla base delle specifiche esigenze dell'investitore e che il sistema normativo non impone alla banca di applicare parità di condizioni economiche a tutta la clientela.

Né può fondatamente invocarsi, ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca, la norma di cui all'art. 92 t.u.i.f. atteso che si tratta di precetto riguardante gli emittenti di strumenti finanziari quotati in sede di collocamento mentre nel caso di specie viene in considerazione il ben diverso servizio di gestione patrimoniale su base individuale.

Inconferente è poi il richiamo al principio di sana e prudente gestione sancito dall'art. 70 del d. lgs. 385/93 atteso che esso attiene ai profili organizzativi interni della banca e può eventualmente costituire fondamento normativo per la fondatezza delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione dell'istituto di credito.

Non sussiste inoltre alcuna prova che la vicenda concernente le gestioni privilegiate e l'operazione di accantonamento in bilancio -posta in essere onde far fronte agli eventuali oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi assunti- abbiano causato una alterazione dei corsi delle azioni Bipop.

In proposito merita innanzitutto osservare che la diffusione le notizie riguardanti le irregolarità commesse dagli organi

1.11



gestionali della banca cominciarono a diffondersi sul mercato nel mese di luglio 2001 (v. pg 4 della relazione tecnica) quando il titolo azionario, rispetto al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'attrice, aveva già perso il 70% del suo valore ciò dovendo quindi attribuirsi al negativo andamento dei mercati finanziari nonché alla crisi dei settori del risparmio gestito e del trading on line (vedasi al riguardo relazione del Governatore della Banca d'Italia al Senato della Repubblica).

Non risulta poi che successivamente al mese di luglio 2001 vi siano stati anomali volumi di contrattazione del titolo in borsa dovendosi inoltre aggiungere che, secondo i rilievi svolti dal c.t.u., le azioni Bipop-Carire erano presenti in minima percentuale (di poco superiore al 2%), solo in alcuni dei fondi compresi nella GPF sottoscritta dall'attrice e che, al momento dell'investimento iniziale, la loro valorizzazione corrispondeva ad euro 1.500,00.

Infine va sottolineato che dalla articolata analisi effettuata dal dr. Chizzoni emerge come i risultati della gestione patrimoniale per cui è causa si siano dimostrati in linea con la media del mercato (anche se inferiori a quelli del benchmark prescelto) ad ulteriore conforto circa l'irrelevanza delle irregolarità gestionali sulla performance della gestione patrimoniale sottoscritta.

Da ultimo non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dai risparmiatori in quanto della esistenza di tale tipologia di



nocumento non è stata fornita in concreto alcuna prova.

La novità e complessità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

respinge la domanda attorea e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Mantova, li 12-4-2007.

Il Giudice
Dott. Mauro Bernardi

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria
oggi 9 MAG. 2007

Il Cancelliere